

REGOLAMENTO DI ATENEO PER L'ATTIVAZIONE DI SUMMER AND WINTER SCHOOL

Articolo 1

Disposizioni generali e finalità

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, d'ora innanzi Università, nell'ambito della propria politica di promozione dell'internazionalizzazione e dell'alta formazione in materia scientifica e didattica, nonché di formazione di figure professionali in grado di cogliere le sfide dei mutamenti in atto nel mondo del lavoro e delle professioni, promuove, anche attraverso appositi finanziamenti, l'istituzione di *International Summer and Winter School*, anche in collaborazione con istituzioni universitarie (Corsi congiunti - Joint Courses), centri di ricerca e alta formazione italiani e stranieri e con soggetti pubblici e privati, con i quali stipula apposite convenzioni che regolano i reciproci diritti e doveri e gli obblighi relativi al sostegno economico-finanziario dei corsi.

I corsi si caratterizzano per il profilo internazionale e per il livello formativo avanzato. Le attività formative devono essere concentrate in un periodo di tempo non superiore alle quattro settimane e destinate ad un numero di partecipanti non inferiore a quindici. E' facoltà del professore o ricercatore proponente stabilire un numero massimo di partecipanti al corso.

I corsi possono essere erogati totalmente o parzialmente in lingua inglese o in altra lingua straniera, scelta in base alle specifiche esigenze formative del singolo corso. I corsi possono avvalersi della collaborazione di docenti stranieri e professionisti scelti in base a specifiche esigenze formative.

Articolo 2

Periodo di svolgimento e sedi

I corsi estivi (*Summer School*) si svolgono da aprile a ottobre, i corsi invernali (*Winter School*) da novembre a marzo. Le sedi dei singoli corsi, che dovranno essere indicate nella proposta di istituzione, potranno essere ubicate in una struttura dell'Università e/o esterna all'Università, ma comunque nel territorio della Regione Puglia.

Articolo 3

Attivazione dei corsi

La proposta di istituzione di un corso deve essere presentata da un docente, professore o ricercatore dell'Università, alla propria struttura di afferenza, che delibera in merito alla stessa.

La proposta di istituzione di un corso deve contenere:

- a) l'indicazione del Direttore Responsabile del Corso;
- b) la denominazione;
- c) i requisiti previsti ai fini della partecipazione, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 4;
- d) la descrizione delle attività formative e del piano finanziario;
- e) le finalità del corso;
- f) il periodo di svolgimento e la sede;
- g) l'elenco del corpo docente con i relativi carichi didattici;
- h) l'articolazione degli insegnamenti;
- i) la quota di iscrizione;

- j) gli eventuali crediti formativi riconosciuti, anche, nel caso di corsi attivati in collaborazione con organismi professionali, relativi alla formazione continua dei professionisti;

Nell'ipotesi in cui, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 1, nella proposta di istituzione di un corso è indicato un numero massimo di partecipanti, nella stessa devono essere individuate le modalità e i criteri di selezione che saranno utilizzati nel caso in cui il numero di iscritti ecceda il numero massimo previsto.

I corsi sono attivati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, previo parere della struttura di afferenza del docente proponente, che assume la gestione amministrativa del corso. La documentazione deve essere trasmessa da parte della stessa struttura al Dipartimento per la ricerca, la didattica e le relazioni esterne e da questa sottoposta all'approvazione del Senato Accademico, almeno due mesi prima la data di inizio del corso.

La gestione didattica e organizzativa del Corso è affidata a un Consiglio, composto dal Direttore Responsabile e da due docenti afferenti al corpo docente della scuola, anche esterni all'Università.

Articolo 4

Accesso e partecipazione

Al corso possono partecipare studenti in possesso di titolo di laurea o titolo di studio equivalente conseguito all'estero, ricercatori, dottori di ricerca o dottorandi, italiani e stranieri. Nella proposta potrà essere prevista anche la partecipazione di studenti, italiani e stranieri, iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, ovvero di soggetti in possesso di un curriculum di studio/lavorativo di un *curriculum* di studio e/o professionale coerente con le finalità e gli obiettivi formativi del Corso. Nella proposta potrà essere prevista una riserva di posti per soggetti stranieri.

L'equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero sarà attestata dal docente proponente il corso.

In relazione all'ambito di interesse specifico e alle finalità del corso, nella proposta potranno essere indicati requisiti o percorsi formativi determinanti per l'accesso, tale da limitare lo stesso ad alcuni dei soggetti indicati al precedente comma 1.

Articolo 5

Iscrizione e contributi

E' condizione necessaria per l'accesso al corso il versamento della quota di iscrizione, che dovrà essere indicata nella proposta di attivazione del corso e in particolare nel piano finanziario.

Nella proposta di attivazione potranno essere previste particolari agevolazioni per l'iscrizione al corso, eventualmente concordate con i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, che collaborano all'organizzazione del singolo corso.

Potranno altresì essere previste borse di studio e agevolazioni per le spese legate alla partecipazione al corso per soggetti in condizioni economiche disagiate.

Qualora il corso istituito non venga attivato, la quota di iscrizione sarà rimborsata interamente.

Articolo 6

Durata e articolazione dei corsi

La durata dei corsi varia da 1 a 4 settimane. La frequenza alle attività formative è obbligatoria, almeno nella misura dei 2/3 delle stesse.

Le attività didattiche devono prevedere un impegno di almeno 25 ore settimanali, suddivise tra lezioni, seminari, *workshop* e laboratori.

In relazioni agli obiettivi e alle finalità particolari del singolo corso potranno essere previsti *stage*, per un monte ore non superiore a un quarto di quello complessivo, presso qualificate strutture pubbliche e private nazionali e internazionali.

Articolo 7

Emolumenti

Il piano finanziario dovrà prevedere l'entità degli emolumenti dovuti al personale impegnato nelle attività formative.

Articolo 8

Riconoscimento dei crediti formativi e attestato di partecipazione

Nella proposta di attivazione del corso dovrà essere indicata la modalità di espletamento dell'eventuale prova finale di valutazione dell'apprendimento, che è facoltativa.

Al superamento della suddetta prova è condizionato il riconoscimento degli eventuali crediti formativi previsti, universitari o eventualmente professionali.

Al termine del corso l'Università rilascerà un attestato di partecipazione, con l'indicazione della denominazione del corso, il monte ore complessivo, l'eventuale partecipazione al corso di *partners* istituzionali, gli eventuali *stages* formativi svolti, gli eventuali crediti formativi conseguiti.

L'attribuzione eventuale dei crediti formativi deve essere prevista espressamente nella proposta di istituzione del Corso e può variare da un minimo di 2 a un massimo di 6.

Articolo 9

Finanziamenti di Ateneo

L'Università può destinare, previa selezione delle domande pervenute, una quota del bilancio di Ateneo stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione per il finanziamento di corsi di *Summer e Winter School*, che si caratterizzano per la rilevanza formativa e internazionale degli stessi e finalizzato a sostenere i costi.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del Regolamento dei Master Universitari e Short Master universitari.

La selezione di cui al comma precedente è effettuata da una commissione nominata dal Rettore, che esaminerà le proposte sulla base dei seguenti criteri di valutazione: interesse della proposta in relazione alla rilevanza formativa e al rilievo internazionale, presenza nell'offerta formativa di insegnamenti tenuti da docenti stranieri appartenenti a istituzioni internazionali di prestigio, riserva di un numero di partecipazioni

a studenti di nazionalità non italiana, collaborazione con qualificate istituzioni italiane e estere nel campo della ricerca scientifica, coerenza del progetto con le politiche di internazionalizzazione dell'Ateneo, eventuale cofinanziamento della struttura di afferenza del docente proponente.

Articolo 10

Disposizioni finali

Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo all'approvazione del D.R. che lo adotta, predisposto dal Dipartimento per la ricerca, la didattica e le relazioni esterne e approvato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione.